

DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2014
496/2014/E/GAS

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 ottobre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 81.1 della RQDG dispone, per le imprese di distribuzione di gas naturale, l'obbligo di comunicazione dei dati di performance del servizio di misura del gas naturale relativi agli anni 2012 e 2013, entro il 30 giugno 2014;
- tali dati sono necessari ai fini della piena attuazione della regolazione della qualità del servizio di misura del gas naturale, essendo tra l'altro funzionali alle pubblicazioni comparative, che l'Autorità effettuerà ai sensi dell'articolo 82 della RQDG;
- successivamente al 30 giugno 2014, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, riscontrato il mancato invio dei dati di cui sopra da parte di alcune imprese distributrici, ha predisposto la riapertura del sistema telematico di raccolta dati fino al 5 settembre 2014, trasmettendo un sollecito alle imprese inadempienti, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai predetti dati, 13 imprese di distribuzione di gas naturale, elencate nella *Tabella A* allegata alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui all'articolo 81.1 della RQDG.

RITENUTO CHE:

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 81.1 della RQDG, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati, entro il 25 ottobre 2014

DELIBERA

1. di intimare alle imprese di distribuzione di gas naturale elencate nella Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 25 ottobre 2014, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 81.1 della RQDG, per quanto di competenza degli anni 2012 e 2013;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento agli obblighi di comunicazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni